



COMUNE DI GAIARINE
Provincia di TREVISO

Piazza Vittorio Emanuele II, 9 31018 GAIARINE (TV)
tel: 0434756511 mail: info@comune.gaiarine.tv.it

REGOLAMENTO INTERCOMUNALE INERENTE:

- **DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO
DI PRODOTTI FITOSANITARI**
- **POLIZIA URBANA**
- **POLIZIA RURALE**
- **MEDIAZIONE SOCIALE**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 28.12.2021

INDICE

PREMESSA	pag. 3
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
Titolo II DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI	pag. 4
TITOLO III TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE	pag. 19
TITOLO IV TUTELA DELLE STRADE	pag. 27
TITOLO V TUTELA DELLE ACQUE	pag. 28
TITOLO VI TUTELA DELLA PROPRIETA' RURALE	pag. 29
TITOLO VII TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI	pag. 31
TITOLO VIII POLIZIA FORESTALE	pag. 35
TITOLO IX MEDIAZIONE SOCIALE	pag. 36
TITOLO X MINORI IN DIFFICOLTA'	pag. 36
TITOLO X SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	pag. 37

PREMESSA:

Il regolamento costituisce la sintesi di regolamentazioni e buone pratiche, che fanno riferimento e sintetizzano norme e disposizioni, anche derivanti da enti sovra-ordinati, finalizzate alla corretta convivenza ambientale.

Lo stesso deriva da un approfondito confronto anche tra i Comuni dell'IPA Opitergino Mottense che hanno condiviso la struttura del Regolamento stesso e la volontà di uniformare le Disposizioni per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la parte sanzionatoria al fine di ottenere uno strumento di prevenzione, controllo e vigilanza omogeneo, identico almeno nella parte di maggior rilevanza ambientale, entro un'area intercomunale estesa.

Si ritiene altresì di sottolineare quanto sia importante porre, prima di ogni articolo del presente, il senso civico ed il buonsenso al di sopra di tutto.

Con il presente regolamento si intende infine porre attenzione all'equilibrio ambientale preservando il territorio sotto tutti gli aspetti, lasciando, se possibile, alle generazioni future un mondo migliore.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il regolamento di polizia urbana, rurale e di mediazione sociale, adottato ai sensi dell'art. 7 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/00) disciplina, nel rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico, delle norme di legge e dello Statuto dei Comuni che lo adottano, i comportamenti e le attività dei cittadini che operano nel territorio comunale sia con riferimento alle proprietà pubbliche che a quelle private, al fine di garantire la pacifica e civile convivenza, la sicurezza e l'ordine pubblico, il decoro, la tutela dell'ambiente, delle aree urbane e delle aree agricole, promuovendo in generale una migliore qualità della vita.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione Veneto e della Provincia di Treviso vigenti in materia.

Art. 2 Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia urbana, rurale e di mediazione sociale viene svolto dalla Polizia Locale, gli altri organi di Polizia Giudiziaria e le Guardie zoofile come definite dall'Art. 12 della L.R. 60/93, ciascuno per quanto di competenza e nei limiti dei compiti attribuiti dalle rispettive norme istitutive e regolamentari, vigilano sull'attuazione del presente Regolamento.

Art. 3

Provvedimenti di Polizia urbana e rurale

Quando si renda necessario tutelare la salute, la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco ha la facoltà di imporre con opportune Ordinanze, particolari modalità di conduzione e limitazioni agli allevamenti del bestiame, alle colture e alla gestione delle siepi e di altre strutture presenti in ambito rurale; l'ordinanza del Sindaco, in caso di inadempienza, può imporre la limitazione dell'attività finché non siano stati adottati, dai soggetti interessati, tutti gli opportuni provvedimenti che si rendano necessari per il rispetto del presente Regolamento.

Queste, ove riguardino fatti specifici, devono contenere l'indicazione del cognome, nome, luogo, data di nascita e residenza del destinatario, l'esposizione sommaria delle inadempienze o dei fatti contestati, con l'indicazione delle norme di legge o di regolamento violate, l'intimazione di provvedere all'eliminazione dell'infrazione accertata entro il termine fissato e le sanzioni applicabili in caso di inadempimento.

In calce all'ordinanza sono altresì riportati l'autorità ed i tempi fissati dalla legge per la presentazione di eventuali ricorsi in materia.

Titolo II

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Art. 1

Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

Premettendo che è volontà di stimolare il metodo biologico, biodinamico e lotta integrata per le motivazioni in premessa, anche con il coinvolgimento degli operatori dando risalto ai vari piani incentivanti promossi da enti sovracomunali, queste le disposizioni:

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Il Regolamento intercomunale si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica e ambientale.
3. I riferimenti normativi principali del presente Regolamento sono rappresentati dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento intercomunale gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
5. Le Amministrazioni comunali, ove lo ritengano necessario, possono avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

Art. 2 **Definizioni**

1. **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti al successivo punto 14), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione. Sono pertanto da ricomprendersi, le aree a verde "primario" e "secondario" - quali parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani, il verde ornamentale o ambientale (alberature stradali, aiuole, ecc.), i cortili e le aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, il verde pubblico posto a protezione della viabilità e dei servizi, le aree all'interno e in prossimità di strutture sanitarie, le zone di interesse storico-artistico, paesaggistico e le loro pertinenze, le aree cimiteriali e le loro aree di servizio, il verde di rispetto di attrezzature ed impianti.

Si specifica non sono considerati aree frequentate dalla popolazione ne tanto meno siti sensibili le piste ciclabili insistenti in area agricola o extraurbana.

Laddove possibile si consiglia comunque di effettuare i trattamenti fitosanitari con atomizzatori a recupero.

All'interno della categoria "Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" si individua la seguente sottocategoria:

2. **Siti altamente sensibili:** strutture collettive, incluse le loro pertinenze, frequentate in maniera continuativa e prolungata, per l'intero anno o per uno o più periodi dell'anno, da soggetti in età evolutiva (0-17 anni), che costituiscono un sottogruppo di popolazione particolarmente vulnerabile ai possibili effetti sulla salute dei prodotti fitosanitari; sono da ricomprendersi in questa categoria i Servizi educativi per l'infanzia, le Scuole per l'infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di I e II grado, le Comunità educative, riabilitative e terapeutiche per minori, i parchi gioco per bambini, i centri estivi e i centri parrocchiali, impianti sportivi.

3. **Popolazione interessata:** (D.Lgs n. 150/2012, art. 3, comma 1) le persone residenti o domiciliate all'interno e in prossimità delle aree in cui vengono effettuati i trattamenti con prodotti fitosanitari.

4. **Area omogenea intercomunale:** ai fini del presente Regolamento si intendono i territori comunali limitrofi, caratterizzati da uno specifico tessuto agricolo produttivo e da aspetti comuni sotto il profilo ambientale (clima, suolo, morfologia) e antropico (paesaggio, tradizioni, storia, cultura), che presentano un determinato settore produttivo agricolo quale punto di forza (es. DOC – Denominazione di Origine Controllata e DOP – Denominazione di Origine Protetta).

5. **Ambiente urbano:** ai fini del presente Regolamento si identifica con l'insieme delle aree edificate con continuità avente carattere urbano per la presenza di tessuti edilizi, manufatti, strade, infrastrutture, servizi, esercizi pubblici, dotazioni ed opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Ricomprende gli insediamenti a destinazione residenziale, industriale, artigianale, commerciale, direzionale e a servizi, solitamente individuati negli strumenti urbanistici generali come zone territoriali omogenee diverse dalle zone agricole "E" e assimilabili.

6. **Aree di protezione:** tutte le zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con prodotti fitosanitari che devono essere preservate dalla contaminazione, quali corsi d'acqua, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio e aree ed edifici pubblici e/o privati.

7. **Zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

8. **Zone di rispetto (D.Lgs n. 152/2006, art. 94):** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:

- stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e PF;

- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e PF, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

9. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla

coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive

connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.

10. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di

carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.

11. **Verde urbano:** qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, ed è solitamente individuato negli strumenti urbanistici generali come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.

12. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

13. **Deriva:** il movimento del fitofarmaco nell'atmosfera, dall'area trattata verso qualsivoglia sito non bersaglio, nel momento in cui viene operata la distribuzione (Norma ISO 22866).

14. **Gruppo vulnerabile:** in applicazione del Reg. (CE) n. 1107/2009, art. 3 punto 14, si intendono le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte e in allattamento, i nascituri, i neonati e i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai prodotti fitosanitari nel lungo periodo.

15. **Prodotto fitosanitario:** come definito dall'art. 3 del D.Lgs. n.150/2012, prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati alla difesa di vegetali o parti di essi con lo scopo di proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti

di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;

- influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio, nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti, che influiscono sulla loro crescita;
- conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- controllare la flora infestante indesiderata o dannosa;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali.

16. Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (DM n. 33 del 22.01.2018): i prodotti, autorizzati a norma del Reg. (CE) 1107/2009 ed in conformità ai requisiti specifici di cui al DM 33/2018, che possono essere acquistati ed utilizzati anche da persone prive dell'abilitazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. 150/2012. I prodotti fitosanitari per uso non professionale recano in etichetta la dicitura "Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali" e si distinguono in:

- PFnPE – prodotti utilizzati per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all'interno della superficie coltivata; i PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate; detti ulteriori impieghi sono indicati in etichetta;
- PFnPO – prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per il diserbo di specifiche aree all'interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.

17. Buona pratica fitosanitaria: in applicazione del Reg. CE n. 1107/2009, art. 3 punto 18, si intende la pratica mediante la quale sono selezionati, dosati e distribuiti nel tempo i trattamenti che prevedono l'applicazione di prodotti fitosanitari a determinati vegetali o prodotti vegetali, nel rispetto dei loro impieghi autorizzati, in modo da assicurare un'efficacia accettabile con la minima quantità necessaria, prendendo nella debita considerazione le condizioni locali e le possibilità di controllo colturale e biologico.

18. Utilizzatore professionale: persona in possesso di apposito certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo che impiega i PF nel corso di un'attività professionale, compresi gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo, sia in altri settori.

19. Utilizzatore non professionale: la persona che utilizza i prodotti fitosanitari nel corso di un'attività non professionale per il trattamento di piante, sia ornamentali che edibili, non destinate alla commercializzazione come pianta intera o parti di essa.

20. Distributore: persona fisica o giuridica in possesso di apposito certificato di abilitazione alla vendita, che immette sul mercato un PF, compresi i rivenditori all'ingrosso e al dettaglio.

21. Consulente: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei PF e sui metodi di difesa alternativi. Il certificato viene rilasciato da AVEPA alle persone in possesso di diploma o laurea in discipline agrarie e forestali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti della Giunta Regionale.

22. Attrezzatura per l'applicazione dei prodotti fitosanitari: ogni attrezzatura specificatamente destinata all'applicazione dei PF, compresi gli accessori essenziali per il suo funzionamento efficace, quali ugelli, manometri, filtri, vagli e dispositivi di pulizia dei serbatoi. Le attrezzature usate più frequentemente distribuiscono il prodotto sotto forma di miscela (acqua e PF), e vengono definite "irroratrici". Per tali tipologie di attrezzature è previsto l'obbligo del controllo funzionale periodico. (Decreto 22 gennaio 2014, Comma A.3.3).

23. **Astanti** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che casualmente si trovano all'interno o nelle immediate vicinanze di un'area in cui è in corso o è appena stata effettuata l'applicazione di un prodotto fitosanitario, ma non allo scopo di lavorare nella zona trattata o con i prodotti utilizzati.

24. **Lavoratori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone che, nell'ambito delle proprie mansioni, accedono a zone precedentemente trattate con un prodotto fitosanitario, oppure manipolano colture trattate con un prodotto fitosanitario.

25. **Operatori** (Reg. (UE) n. 284/2013): le persone impegnate in attività correlate all'applicazione del prodotto fitosanitario, quali la preparazione della miscela, il carico e l'applicazione in sé, oppure correlate alla pulizia e alla manutenzione dell'attrezzatura contenente un prodotto fitosanitario; gli operatori possono essere professionisti o non professionisti.

Art. 3

Obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

Art. 4

Registrazioni e documenti riguardanti l'uso dei prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari deve essere registrato nell'apposito registro dei trattamenti come da normativa vigente (DL 150/12)

2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dalle Amministrazioni pubbliche, deve essere compilato il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>).

Art. 5

Individuazione delle Aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale, di concerto con l'ULSS competente per territorio, sono individuate, ai sensi dell'art. 2 – Definizioni, le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 14), i Siti altamente sensibili, le abitazioni e le pertinenze della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 3).

Per quanto riguarda la definizione delle abitazioni, rientranti tra le casistiche delle aree frequentate dalla popolazione, si ritengono solo quelle previste negli ambiti urbani, mentre in area agricola ed extraurbana si prevede:

E' vietato l'impiego di fitofarmaci ad una distanza inferiore ai 15 metri dal confine della particella catastale su cui insiste l'abitazione.

Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui sopra può essere ridotta a 5 metri nei casi in cui si adottino almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:

nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti in tutto l'appezzamento trattato;
- nella fascia dai 15 metri ai 5 metri l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel o a carica elettrostatica in tutto l'appezzamento trattato;
- si proceda con il trattamento manuale

nelle colture erbacee:

presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento comunque alla distanza prevista dal Codice Civile. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 2 metri

- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva

In ogni caso la distanza del trattamento, per qualsiasi tipo di cultura sia essa erbacea e/o arborea, non potrà mai essere inferiore a 10 metri dal fabbricato di abitazione.

Rimane facoltà dell'Amministrazione comunale individuare altri tipi di aree per cui sono previste specifiche misure e limitazioni all'utilizzo di prodotti fitosanitari (tipo aree Urbane Consolidate).

2. L'Amministrazione comunale, individua in ambiente urbano ai fini della gestione del verde:

- a. le aree dove l'utilizzo di prodotti fitosanitari di origine chimica è vietato;
- b. le aree dove i prodotti fitosanitari di origine chimica possono essere usati esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi alternativi, di tipo biologico, fisico o meccanico, e mediante una programmazione degli interventi. In ogni caso i metodi e le misure di controllo alternative dovranno rappresentare la scelta prioritaria di trattamento.

3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse. La cartografia è oggetto di periodico aggiornamento e di adeguata informazione alla popolazione e alle Amministrazioni confinanti, che devono prendere atto dei vincoli sovracomunali.

4. Con riferimento a quanto approvato dal Consiglio Tecnico Scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (CTS) (Allegato n.1 al verbale del 5 luglio 2017, "Lista dei prodotti fitosanitari utilizzabili nelle aree frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili in conformità alle disposizioni del PAN di cui ai punti A.5.6.1 e A.5.6.2", la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista dei prodotti fitosanitari che si possono utilizzare nelle zone frequentate dalla popolazione.

Art. 6

Gestione prodotti fitosanitari

1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio dei prodotti fitosanitari si dovrà fare riferimento alla normativa vigente (DL150/12)

Art. 7

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari

1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Il presente Regolamento si applica nel rispetto degli "Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari" approvati dalla Regione Veneto e di tutta la normativa specifica di settore.

3. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, piste ciclabili, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.

4. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;

c. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.

d. privilegiare prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale e con scarsa persistenza all'olfatto.

5. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento comunale/intercomunale e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro del prodotto impiegato.

Art. 8

Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2 del Regolamento, le misure di controllo alternative ai prodotti chimici dovranno rappresentare la scelta prioritaria.

2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che:

a. recano in etichetta l'indicazione d'uso in aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, ad es. prodotti autorizzati per parchi, giardini, campi sportivi, tappeto erboso ad uso ornamentale, ecc., e prodotti autorizzati per l'impiego in aree ed opere civili, fatte salve eventuali limitazioni d'uso previste in etichetta. L'utilizzo dei coadiuvanti è consentito solo se previsto nell'etichetta del prodotto fitosanitario;

b. in ogni caso i suddetti prodotti fitosanitari e coadiuvanti non devono riportare le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui Reg. CE n. 1272/2008 (H300₁, H301₂, H302₃, H304₄, H310₅, H311₆, H312₇, H314₈; H315₉, H317₁₀, H318₁₁, H319₁₂, H330₁₃, H331₁₄, H332₁₅, H334₁₆, H335₁₇, H340₁₈; H341₁₉, H350₂₀, H351₂₁, H360₂₂, H361₂₃, H362₂₄, H370₂₅, H371₂₆, H372₂₇, H373₂₈).

Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del medesimo regolamento;

c. per i trattamenti mediante endoterapia ferma restando l'esclusione delle sostanze che soddisfino i requisiti sopra indicati, è consentito l'impiego di prodotti fitosanitari che riportano le indicazioni di pericolo di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (H302, H315, H319), espressamente autorizzati per la somministrazione endoterapica;

d. sono a base di feromoni in dispenser e in trappola, collocati ad altezze non accessibili alla popolazione, in particolare ai bambini. In tal caso non è necessario rispettare l'intervallo di tempo di 48 ore per il rientro della popolazione nell'area, fatte salve indicazioni specifiche in etichetta, mentre è fatto obbligo di apporre adeguati cartelli informativi fino alla rimozione del dispenser o delle trappole.

3. Nelle aree frequentate o accessibili ai bambini non è consentito l'uso di prodotti in polvere o in granuli per trattamenti a secco o da spargere sul terreno, indipendentemente dalla loro composizione o classificazione ed etichettatura di pericolo.

4. Nelle aree cimiteriali, archeologiche, monumentali o aree di interesse storico-artistico e relative pertinenze è consentito l'uso di prodotti che recano in etichetta la frase EUH 208(29) o classificati irritanti per la pelle con indicazione di pericolo H315, per trattamenti localizzati e ad esclusione delle piante ad alto fusto.

5. E' fatto obbligo di informare la popolazione attraverso cartelli adeguati e di immediata visibilità, in cui vengono indicati: la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI", nome azienda, numero del patentino rilasciato per acquisto e uso dei P, in modo da identificare immediatamente chi ha effettuato il trattamento per essere contattato dall'autorità competente al bisogno, la durata del divieto di accesso all'area trattata;

6. Nelle aree frequentate dalla popolazione, (parchi gioco per bambini, giardini, parchi di quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, boschi urbani, campi sportivi, aree ricreative, orti urbani) si dovrà evitare l'accesso per la durata del tempo di rientro, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti fitosanitari dovranno essere eseguiti durante l'orario di chiusura dell'area frequentata dalla popolazione, ed in ogni caso nell'orario di minore esposizione della popolazione, compresi i residenti.

7. Sulle alberature stradali è vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultino tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla

schiusa dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con PF che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione "pericoloso per le api".

8. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente PF autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del Regolamento.

9. Negli orti e giardini privati si utilizzano prioritariamente PF destinati agli utilizzatori non professionali o, in subordine, i PF autorizzati per l'agricoltura biologica. A tal fine le Amministrazioni comunali favoriscono azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei PF.

10. Ad ogni modo, l'operatore che esegue i trattamenti deve sempre applicare senso civico, cercando di utilizzare i prodotti fitosanitari evitando orari e/o giorni di forte presenza o passaggio di persone.

Art.9

Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e alle abitazioni della popolazione interessata.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, individuate dalle Amministrazioni comunali, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili oppure adiacenti alle abitazioni della popolazione interessata (e loro pertinenze quali vialetti, orti, giardini familiari), è vietato l'uso dei prodotti fitosanitari a distanza inferiore a:

a. 40 metri (fascia di rispetto non trattata di 40 metri) in caso di:

- prodotti classificati per gli aspetti di tossicità acuta, di cancerogenesi, mutagenicità o tossicità per la riproduzione e lo sviluppo in categoria 1 (A/B) con indicazioni di pericolo H300 - H310 - H330 - H340 - H350 - H360 e/o contenenti sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, così classificate ai sensi del I e del VII criterio riportati nell'Allegato II del Reg. CE n. 1107/2009. Con riferimento alle sostanze attive candidate alla sostituzione per gli effetti sulla salute umana, la UO Fitosanitario mantiene costantemente aggiornata sul sito del Portale PIAVE e sulla propria pagina ufficiale web regionale la lista delle sostanze candidate alla sostituzione che non si possono utilizzare nella fascia di rispetto di 40 m.

- prodotti in polvere per trattamenti a secco. Quando la distribuzione viene effettuata mediante attrezzature manuali, non provviste di meccanismi di ventilazione, e il prodotto non è classificato per effetti sulla salute diversi dall'irritazione, la fascia di rispetto non trattata può essere ridotta a 5 metri.

b. 30 metri (fascia di rispetto non trattata di 30 metri) in caso di:

- prodotti contenenti le indicazioni di pericolo di cui al Reg. CE n. 1272/2008: H301, H311, H317, H331, H334, H341, H351, H361, H362, H370, H372.

- Nel caso di colture arboree ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di tre misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene effettuata l'irrorazione tramite irroratrice a tunnel.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	X	
10 metri		X	X	X
10 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel o carica elettrostatica			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

- Nel caso di colture erbacee ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato, la distanza dei 30 metri può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei PF sia adottata almeno una delle seguenti combinazioni contestuali di due misure di contenimento della deriva, che si riportano a titolo esemplificativo nelle tabelle seguenti e di cui è obbligatoria l'adozione se non viene dimostrato l'utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico"(30)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
10 metri	X	X	
10 metri		X	X
10 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

c. 10 metri (fascia di rispetto non trattata di 10 metri) in caso di uso dei PF non compresi al comma 1) lettera a) e b) del presente articolo, ferme restando le prescrizioni più limitative riportate in etichetta del PF utilizzato.

La fascia di rispetto di 10 metri può essere ridotta fino a un minimo di 5 metri dal confine, a condizione che siano applicate le misure di contenimento della deriva nelle modalità descritte al punto b. di cui sopra, rispettivamente nel caso delle colture arboree e colture erbacee.

Nel caso di colture arboree:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Trattamento verso l'interno delle ultime tre file della coltura	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Additivo antideriva (*)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	X	
5 metri		X	X	X
5 metri	Effettuati con irroratrici a tunnel o carica elettrostatica			

(*) In etichetta del prodotto "additivo antideriva" deve presentare una percentuale di abbattimento della deriva del 50%

Nel caso di colture erbacee:

Ampiezza fascia di rispetto non trattata	Utilizzo ugelli che abbattano la deriva del 50%	Utilizzo ugelli di fine barra a "getto asimmetrico" (30)	Siepe naturale al verde o artificiale che superi di 1 metro l'altezza della coltura
5 metri	X	X	
5 metri		X	X
5 metri	Utilizzo di ugelli che abbattano la deriva del 50% in associazione con una barra irroratrice a manica d'aria, solo in presenza di una coltura già sviluppata.		

2. Qualora nella fascia di rispetto di 5 metri dal confine siano presenti, alla data di entrata in vigore del Regolamento di Polizia Rurale, filari di vigneti o frutteti, i trattamenti devono essere effettuati con lancia a mano, dall'esterno verso l'interno, previo avviso al confinante e si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici, ad esclusione di quelli che riportano le frasi di pericolo di cui all'art. 10, comma 1. Diversamente, deve essere presente o messa a dimora una siepe naturale con porosità ottica bassa o una barriera artificiale provvisoria che superi di 1 metro l'altezza della coltura in filare.

3. Si raccomanda all'Autorità locale, a seguito di valutazione della situazione specifica del proprio territorio, l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti/reimpianti di colture arboree nelle aree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili (come definiti all'art. 2, punto 14) e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata (come definita all'art. 2, punto 3).

4. In ogni caso, nell'esecuzione del trattamento fitosanitario su superfici agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni e loro pertinenze, fermo restando il rispetto della prevista fascia di sicurezza, è fatto obbligo di:

- nel caso in cui i filari non siano paralleli alle aree frequentate dalla popolazione o alle abitazioni, interrompere la distribuzione quando si svolta a fine filare, effettuando le voltate ed altre manovre necessarie in presenza di discontinuità della vegetazione, in modo tale che il getto di miscela sia sempre intercettato dalla vegetazione;
- adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;

· in fase di controllo e regolazione della macchina irroratrice, relativamente alle irroratrici per colture erbacee, individuare l'altezza ottimale della barra e, in ogni caso, non superare l'altezza di 70 cm rispetto al bersaglio da trattare (terreno o vegetazione). Relativamente alle irroratrici per colture arboree, adeguare il profilo di distribuzione a quello della pianta da trattare.

5. Relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in superfici agricole adiacenti ad aree cimiteriali, aree archeologiche e altre aree di interesse storico-artistico, è possibile ridurre la fascia di sicurezza fino ad un minimo di 5 metri utilizzando ugelli che abbattano la deriva di almeno il 50%. Sono comunque esclusi i prodotti di cui al precedente comma 1, lettera a), fermo restando che il trattamento fitosanitario è preferibile sia eseguito durante l'orario di chiusura di tali aree. In presenza di barriere architettoniche che superano in altezza di almeno un metro la coltura, non è necessaria l'applicazione della suddetta fascia di rispetto.

6. In caso di trattamento del terreno o delle colture mediante fumigazione o altra modalità che comporti lo sviluppo di gas, indipendentemente dall'adozione di tecniche e dispositivi specifici per l'esecuzione del trattamento, è fatto obbligo di rispettare una fascia di sicurezza non trattata dalle aree frequentate dalla popolazione e dalle abitazioni di almeno 50 metri.

7. Qualora i trattamenti fitosanitari vengano effettuati con irroratrici a tunnel, la fascia di rispetto non trattata è di 5 metri, e non sono necessarie ulteriori misure di abbattimento della deriva in caso di uso di PF non compresi all'articolo 10, comma 1., lettere a) e b).

8. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva installati nelle irroratrici previste per la diminuzione delle fasce di rispetto deve essere comprovata da idonea documentazione (es. fattura di acquisto degli ugelli con indicazione del tipo di ugello e della dimensione dello stesso, o da certificazione rilasciata dai centri prova durante il controllo funzionale periodico delle attrezzature) da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

9. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ad aree aperte al pubblico o comunque frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili è consentita esclusivamente nell'orario di chiusura di tali aree. E' fatto obbligo di sospendere il trattamento qualora siano presenti persone nelle immediate vicinanze dell'area trattata. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente ai Responsabili delle aree aperte al pubblico.

Art. 10

Prescrizioni minime aggiuntive per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili.

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti ai siti altamente sensibili individuati dalle Amministrazioni comunali, oltre a quanto previsto per le aree frequentate dalla popolazione, nella fascia di rispetto di 30 metri si possono utilizzare esclusivamente prodotti fitosanitari previsti nella coltivazione con metodi biologici.

Deve inoltre essere prevista obbligatoriamente, sia per le colture arboree che per le colture erbacee, la presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta su tutta l'altezza tale da determinare una porosità ottica bassa, e avente un'altezza che superi almeno di un metro la coltura sottoposta a trattamento fitosanitario. Qualora la barriera non raggiunga i parametri di altezza e porosità bassa sopra indicati (31) si dovrà prevedere una barriera artificiale provvisoria della medesima altezza.

2. Per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente sensibili, è fatto obbligo di lasciare una fascia di rispetto non coltivata della larghezza di 5 metri confinante con il sito sensibile.

3. Per i nuovi impianti e i reimpianti di colture viticole e frutticole, in alternativa al metodo biologico da adottare obbligatoriamente al punto 1) del presente articolo, il titolare nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti ai siti altamente sensibili, dovrà utilizzare per una fascia di rispetto di 30 metri varietà genetiche resistenti alle malattie.

4. In caso di presenza di habitat di interesse naturalistico e di vincoli ambientali, il Sindaco con apposita ordinanza, in veste di Autorità sanitaria locale, ai fini della tutela della salute, può prescrivere l'installazione della barriera artificiale provvisoria e/o la messa a dimora della siepe arboreo/arbustiva.

5. La distribuzione di PF in aree agricole adiacenti ai siti altamente sensibili è vietata nelle ore di apertura e di presenza dell'utenza, qualora la presenza dell'utenza sia continuativa nelle 24 ore, è fatto obbligo concordare con la Direzione degli Istituti stessi il momento migliore per l'irrorazione. In ragione di particolari condizioni meteorologiche, che possono creare grave danno alle coltivazioni, la modifica dell'orario concordato per i trattamenti, dovrà essere comunicato preventivamente al Responsabile dell'Istituto.

Art. 11

Informazioni preventive e comunicazioni obbligatorie

1. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai PF è prevista nei seguenti casi:

a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.

b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012.

c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti.

2. Qualora il trattamento con PF venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone

non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate.

Il cartello recante la dicitura

"ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere:

- il nome dell'azienda/ente;
- il n° patentino rilasciato per l'acquisto e uso dei PF
- la durata del divieto di accesso all'area trattata.

3. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato

nell'etichetta dei PF utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

4. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

Art.12

Modalità di informazione preventiva in caso di uso professionale di prodotti fitosanitari per conto terzi e attività assimilabili (es. manutentori del verde)

a. L'utilizzatore professionale è tenuto ad informare preventivamente il responsabile dell'azienda agricola, dell'Ente o, comunque, dell'area presso cui effettua il trattamento, in merito alle implicazioni sanitarie e ambientali derivanti dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari.

b. L'informazione deve riguardare, in particolare:

- il rispetto degli intervalli di sicurezza e di rientro;
- il rispetto di eventuali misure di mitigazione del rischio per l'ambiente prescritte in etichetta (es. fasce di rispetto);
- L'eventuale necessità di segnalare l'esecuzione del trattamento alle persone esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate.

Art. 13

Modalità di informazione preventiva in caso di uso non professionale di prodotti fitosanitari in aree private ad uso privato (giardini, orti, pavimentazioni, ecc.).

a. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di aree ad esclusivo uso privato i confinanti possono essere informati con avvisi verbali in merito alle informazioni di cui al precedente articolo (Art. 12).

b. Nel caso di trattamenti effettuati in prossimità di Siti altamente sensibili, almeno 24 ore prima dell'inizio del trattamento deve essere informato il responsabile della struttura interessata con le modalità preventivamente concordate tra le parti e nel rispetto dei contenuti previsti al precedente art. 11 punto 2.

Art. 14

Altri obblighi di informazione

a. Qualora si verificasse un'immissione accidentale di prodotti fitosanitari al di fuori dell'area o della coltura trattata, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati (responsabile dell'area contaminata, persone potenzialmente esposte) la sostanza attiva e il prodotto fitosanitario utilizzati, la classificazione di pericolosità, il tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) e il tempo di rientro. Se necessario, devono essere adottate le "Misure in caso di rilascio accidentale" riportate alla Sezione 6 della SDS dei prodotti fitosanitari utilizzati.

b. Le aziende agricole, al fine di tutelare le proprie produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il metodo biologico, possono richiedere alle aziende confinanti di essere informate circa gli interventi fitosanitari e le relative sostanze attive impiegate. Le informazioni dovranno essere fornite con le medesime modalità con cui è pervenuta la

richiesta, tenendone adeguata registrazione (data, azienda agricola richiedente, informazioni fornite, ecc.).

c. Ai sensi dell'art. 67 del Reg. (CE) n. 1107/2009 i residenti possono chiedere di accedere alle informazioni contenute nei registri dei trattamenti rivolgendosi all'Autorità competente.

d. L'Amministrazione comunale pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti la cartografia di cui all'art 5 del presente Regolamento, e le misure di controllo alternative ai prodotti chimici adottate.

Art. 15

Indirizzi per l'utilizzo corretto dei PF da parte degli utilizzatori non professionali

1. Fermi restando gli indirizzi generali per il corretto impiego dei PF, gli utilizzatori non professionali devono applicare le misure recate sull'etichetta del prodotto utilizzato tenendo conto almeno che:

a. il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere a norma e non condiviso con altri prodotti (es. alimenti, mangimi, ecc.), non devono essere lasciati incustoditi e devono essere tenuti fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;

b. i prodotti fitosanitari devono essere stoccati e trasportati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili;

d. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'utilizzatore e per l'ambiente;

e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire; gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti.

Art. 16

Gestione rimanenze prodotti fitosanitari

1. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

2. La pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la distribuzione di prodotti fitosanitari è comunque preferibile venga effettuata in apposite aree che ne prevedano il recupero dell'acqua di lavaggio e successivo smaltimento secondo normativa vigente.

Questo per evitare il fenomeno da inquinamento puntiforme.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e nelle Aree adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori di formato A4).

ATTENZIONE
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI
AUTORIZZATI

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:

**N° PATENTINO RILASCIATO PER L'ACQUISTO E
UTILIZZO DEI P.F.**

DURATA DIVIETO ACCESSO (ORE)

TITOLO III
TUTELA DELLE AREE PUBBLICHE E DECORO DELLE AREE PRIVATE

Art. 17
Spazi e aree pubbliche

Sono definiti spazi e aree pubbliche tutti quei beni di proprietà comunale e non, liberamente fruibili da parte di tutti i cittadini.

Art. 18
Comportamenti vietati

- 1) Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare l'area pubblica o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle relative norme tecniche, da soggetti allo scopo autorizzati.
- 2) Lavare i veicoli, salvo che si tratti di aree autorizzate.
- 3) Praticare giochi di qualsivoglia genere negli spazi ed aree pubbliche quando si limiti la libera fruibilità delle stesse arrecando disturbo alle persone; è consentito giocare nei luoghi ed aree appositamente predisposte.
- 4) Utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di età previsto ed indicato presso gli stessi giochi o aree a ciò destinate.
- 5) Praticare forme di naturismo al di fuori di aree eventualmente autorizzate.
- 6) Rimuovere, spostare, manomettere, insudiciare, imbrattare o fare un uso improprio di sedili, panchine, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta, cassonetti dei rifiuti, ivi compresi i cestini stradali, al cui interno è vietato gettare rifiuti domestici, e altri elementi di arredo urbano di proprietà pubblica o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque di pubblica utilità.
- 7) Collocare, affiggere, lanciare o appendere manifesti, o qualsiasi altro oggetto su area pubblica o di uso pubblico e/o beni pubblici in particolare sui cartelli della segnaletica stradale, salvo diversa autorizzazione.
- 8) Calpestare le aiuole, danneggiare alberi e siepi.

- 9) Bagnarsi, lavarsi con l'acqua delle fontane pubbliche o dei rubinetti pubblici.
- 10) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private, gettare, abbandonare o immettere nei corsi di acqua pubblici e privati sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
- 11) Effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare o pedonale; in ogni caso è vietato l'accattonaggio nei pressi dei luoghi destinati alla memoria dei defunti, nei pressi dei pubblici edifici, dei luoghi di culto o dei luoghi ad uso pubblico. L'attività di accattonaggio svolta con l'utilizzo di animali o accompagnata con la presenza di minori allo scopo di suscitare l'altrui pietà, comporta un aggravio della sanzione.
- 12) Compiere atti o esporre oggetti in luogo pubblico o in vista del pubblico contrari al pubblico decoro o alla pubblica decenza o all'igiene, o che possano creare molestia, disturbo raccapriccio o incomodo alle persone.
- 13) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività delle strutture pubbliche o ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quanto stabilito.
- 14) Ferme restando le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti comunali di igiene e gestione dei rifiuti, è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria ed altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato. E' vietato soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune.
- E' altresì vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccola dimensione, compreso sputare in luogo pubblico o ad uso pubblico.
- Ai sensi dell'art.3 comma 6 della Legge n°94 del 15 luglio 2009 chiunque insozzi le pubbliche vie in modo tale da non consentirne il ripristino con la semplice rimozione dell'oggetto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €.500,00.
- 15) Compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro sui marciapiedi, nelle strade, nelle aree verdi ed aiuole, nelle piazze o sotto i portici; è altresì vietato sdraiarsi o salire in piedi sopra le pubbliche panchine.
- 16) E' vietato esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato o autorizzato a tale scopo. Le forze di Polizia procedono ad allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate. Le forze di Polizia procedono altresì a far abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati su area pubblica o di uso pubblico. Per le aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, è attuato previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.
- Qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, le forze di Polizia attivano le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari.
- 17) Accendere polveri, liquidi infiammabili o fuochi o mortaretti, petardi e simili in strade e luoghi ad uso pubblico.
- 18) Effettuare su area pubblica o di uso pubblico l'attività di lavavetri di veicoli in circolazione sulla strada, salvo autorizzazione.
- 19) Arrestare la marcia del veicolo al fine di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento o intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretricio su strade o luoghi pubblici.
- 20) Rovistare o prelevare qualsiasi oggetto dai contenitori di raccolta dei rifiuti o dei contenitori di raccolta predisposti dalle associazioni umanitarie.

- 21) Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso cortili o comunque verso l'esterno qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
- 22) Innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio di liquidi sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
- 23) Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo, o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico.
- 24) stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata, nonché di esporre oggetti che causano diminuzione del decoro dell'immobile se arrecano danno o molestia al vicinato o ai passanti.
- 25) Apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini in particolare per i minori.
- 26) Chiunque, nei luoghi pubblici anche se posti in territorio rurale, lasci cadere letame, terra, sabbia, fango o altri detriti o materiali provocandone l'imbrattamento, è tenuto allo sgombero immediato del materiale e alla pulizia dell'area interessata (art. 15 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285).
- 27) Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, circolare mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura in aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo quelle a ciò espressamente destinate, nel caso in cui si rechi disturbo ovvero intralcio o pericolo alla circolazione pedonale.
- 28) Ferme restando le norme penali e di pubblica sicurezza vigenti, il Comune attua ogni azione utile a contrastare le situazioni di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi quali lo spaccio di stupefacenti e lo sfruttamento della prostituzione. Al riguardo, il Comune favorisce i processi di assistenza e integrazione dei soggetti vittime di tali fenomeni.
- 29) È vietato l'uso, senza giustificato motivo, di qualunque mezzo, quale burqa, niqab o altro indumento o manufatto, finalizzato a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico. L'inosservanza del divieto è sanzionata ai sensi dell'art.5 della Legge del 22 maggio 1975 n°152.
- 30) Al fine di prevenire situazioni di pericolo, in luoghi pubblici o non adibiti allo scopo o senza autorizzazione, è vietato effettuare accensioni anche potenzialmente pericolose con energia elettrica, fuochi o altro, esplodere petardi, gettare oggetti accesi e liquidi infiammabili.
- 31) È parimenti vietato compiere atti o detenere materiale che possa costituire pericolo di incendio anche per edifici o aree private, fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi.
- 32) Fatte salve le disposizioni di legge, è vietato trasportare, caricare e scaricare anche a mano, senza le opportune precauzioni, vetri, ferri, bastoni appuntiti, spranghe ed ogni altro oggetto che potrebbe causare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica.
- 33) Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose temporanee, chiunque eserciti una attività, un'arte, un mestiere o un'industria deve usare ogni accorgimento per evitare di disturbare, nei luoghi pubblici, come nelle private dimore, la pubblica quiete e la tranquillità di persone, anche singole, in relazione al giorno, all'ora e al luogo in cui il disturbo è cagionato e tenuto conto del riposo dei bambini e degli anziani e delle persone malate e svantaggiate. E' tutelata la fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 7:30 dei giorni feriali e tra le ore 24:00 e le ore 9:00 dei giorni festivi e nel periodo estivo anche dalle ore 13:00 alle 15:00

Nota: Con l'occasione si ricorda che, in base all'art. 157 art. 7 bis del codice della strada, è vietato lasciare mezzi a motore accesi in sosta.

Art. 19

Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e di ritrovo

- 1) Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose, i titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e di pubblico trattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato e degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili e i gestori di circoli privati, i titolari di sale pubbliche per bigliardi od altri giochi leciti, i titolari e i gestori di attività artigianali con vendita di prodotti alimentari, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori molesti di essere uditi all'esterno dei locali tra le ore 24.00 e le ore 7.00. Sono fatte salve le specifiche deroghe ed autorizzazioni per la diffusione di musica fuori dai locali.
- 2) Ai soggetti di cui al primo comma è fatto obbligo di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possano derivare rumori e disturbi alle persone tra le ore 24.00 e le ore 7.00.
- 3) L'amministrazione comunale, a seguito di violazioni rilevate ai sensi dei commi precedenti, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di commercio o sicurezza urbana.

Art. 20

Rumori e schiamazzi per le strade e nelle aree pubbliche

- 1) Le licenze e le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o intrattenimenti temporanei in aree pubbliche o aperte al pubblico devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 2) Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo ai sensi dell'art.18 con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione acustica.
- 3) In occasione di feste, sagre, fiere od altre manifestazioni pubbliche e/o private le emissioni sonore non possono superare i limiti di legge consentiti come orario e come intensità, salvo specifiche deroghe.

Art. 21

Abitazioni private

- 1) Fermo restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali disciplinanti le attività rumorose nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature e svolgere attività che siano fonte di molestie e disturbo verso l'esterno, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
- 2) Le apparecchiature di esclusivo uso domestico, che producono rumore o vibrazioni recanti disturbo fuori dall'abitazione, non possono farsi funzionare prima delle ore 7:00 e dopo le ore 21:00 e nel periodo estivo anche dalle ore 13:00 alle 15:00. Gli apparecchi radiofonici, televisivi e di riproduzione musicale devono essere utilizzati contenendo il volume in modo da non molestare o disturbare i vicini.
- 3) Nei fabbricati di civile abitazione l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione dei locali,

nonché di piccole riparazioni e simili, che producono rumore o vibrazione recanti disturbo, è consentita nei periodi indicati con l'adozione cautele e accorgimenti per contenere il disturbo.

4) Chiunque, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il disturbo ai vicini.

Art. 22

Manutenzione e decoro degli edifici

I proprietari, i locatari, i concessionari e gli utilizzatori in genere di edifici, per quanto di rispettiva competenza e nei limiti delle leggi in materia, sono tenuti a:

- 1) Provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne, nonché a provvedere alla manutenzione e alla conservazione delle coperture, dei cornicioni, degli intonaci, dei rivestimenti, del colore dell'edificio, al fine di garantire la sicurezza strutturale ed il decoro dell'immobile.
- 2) Provvedere alla conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) Provvedere alla pulizia e spurgo periodici di fosse biologiche, latrine e pozzi neri.
- 4) Mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati.
- 5) Adottare tutte le cautele necessarie ad impedire a terzi non autorizzati l'accesso degli immobili inutilizzati.
- 6) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 7) ammassare, su balconi o terrazzi, nonché nei cortili, anditi, passaggi, portici e scale, relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
- 8) Ogni terreno deve essere sempre tenuto in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità come previsto dai vigenti regolamenti comunali di igiene e di gestione dei rifiuti.
- 9) Le recinzioni private, di qualsiasi tipo o genere, prospicienti o aggettanti sulla via pubblica devono essere tenute in buono stato di manutenzione, tali comunque da evitare qualsiasi pericolo per i pedoni o veicoli che transitino nei pressi.
- 10) E' vietato, salvo autorizzazioni, effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o sulle facciate degli edifici privati, muri, manufatti o infrastrutture prospicienti la pubblica via.
- 11) L'amministrazione comunale provvede alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto offensivo o comunque blasfeme o contrarie al pubblico decoro. Per gli edifici privati la copertura delle scritte è effettuata, a cura dei proprietari, dei gestori o di chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile; qualora si indugi nella copertura delle scritte, l'amministrazione comunale, previo avviso alla proprietà, può procedere alla copertura d'ufficio, concordando con essa le modalità dell'intervento e il relativo costo a carico della proprietà stessa.

Art. 23

Pulizia e manutenzione delle aree verdi

I proprietari, i conduttori e gli utilizzatori in genere di terreni, giardini, aree verdi in genere, ubicate all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo di mantenere gli stessi in condizioni decorose, effettuandone con cadenza periodica la manutenzione, la pulizia, lo sfalcio d'erba e di ramaglie, evitando accumuli di materiali e rifiuti di qualsiasi tipo. Sono altresì tenuti ad effettuare le debite operazioni di disinfestazione e derattizzazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Se dette pulizie e/o manutenzioni non vengono fatte dal proprietario dopo 15 giorni dall'avvenuta notifica, il Sindaco può commissionare l'intervento a terzi, ivi compresi personale Comunale, addebitando al proprietario il relativo costo. Il mancato pagamento delle spese comporta la riscossione coattiva delle stesse tramite ruolo che sarà predisposto dall'ufficio di Polizia Locale.

Per quanto concerne la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, si rimanda alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Affidamento di Aree Verdi approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2020.

Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore delle opere, in base a quanto previsto dal Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni adottato il 15 ottobre 2020 e successive modifiche.

Art. 24

Nettezza del suolo e dell'abitato

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri dall'inizio dell'occupazione stessa.

2) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

3) E' fatto obbligo ai titolari di bar, ristoranti e simili pubblici esercizi di provvedere alla costante pulizia delle aree pubbliche, degli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, limitrofe alla loro attività e delle aree occupate dal medesimo esercizio, avendo cura in particolare di raccogliere i rifiuti eventualmente abbandonati dagli avventori.

4) I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

5) I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

6) Al fine di prevenire situazioni di degrado, incuria e abbandono favorevoli l'insediamento abusivo di soggetti e l'insorgere di fenomeni di illegalità, è fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori e ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in

sicurezza degli stessi. I proprietari, gli amministratori e i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie e ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorendo l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree e agli edifici interessati anche mediante il mantenimento delle idonee misure adottate.

Art. 25 **Decoro nell'esercizio delle attività lavorative**

- 1) I locali delle attività lavorative visibili dalla pubblica via e gli esercizi aperti al pubblico devono essere costantemente e perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino. Devono altresì essere garantite ottimali condizioni igieniche ai sensi della specifica normativa vigente.
- 2) I titolari e i gestori di esercizi di somministrazione, commercio e di ogni attività aperta al pubblico devono provvedere a mantenere adeguatamente pulita l'area antistante i locali da rifiuti, liquidi e cose insudicianti, impropriamente depositati.
- 3) Gli esercizi somministranti bevande in contenitori di vetro utilizzabili all'esterno del locale in aree pubbliche, quali vie o piazze, sono tenuti a mettere in atto le azioni al fine di ridurre la possibilità di abbandono e dispersione.

Art. 26 **Artisti di strada**

- 1) Gli artisti di strada esercitano liberamente le attività rientranti nel campo delle arti figurative, della musica, della recitazione, e dei giochi di abilità e prestigio, comunque nel rispetto delle leggi, dei regolamenti comunali e delle disposizioni delle autorità competenti. Essi non possono prevedere e chiedere il pagamento di biglietti o di corrispettivi di denaro predeterminati per le esibizioni e le attività, pubblicizzare le stesse, occupare il suolo pubblico con strutture o pedane che non siano strettamente necessarie per l'attività, impiegare strumenti da punta o taglio, esibire animali ammaestrati, esotici o pericolosi, effettuare acrobazie o giochi pericolosi per il pubblico, vendere qualsiasi merce ed oggetto, speculare su l'altrui credulità. Le esibizioni e le attività non devono impedire la visibilità delle vetrine od ostacolare gli accessi di attività commerciali, artigianali o di altre attività aperte al pubblico nonché degli edifici privati, o intralciare la circolazione veicolare e pedonale. L'esibizione in una medesima via o piazza deve avvenire nel limite massimo di due ore.
- 2) Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1 è consentito, tra le ore 09:00 e le ore 13:00 e tra le ore 15:00 e le ore 24:00, l'utilizzo di strumenti di amplificazione di debole potenza, non superiore a 5 watt, alimentati con batterie.
- 3) L'apparato di amplificazione deve essere munito di apposita targhetta apposta dal costruttore indicante le suddette caratteristiche. Le forze di Polizia, ai sensi del comma del presente articolo, possono comunque disporre la cessazione dell'esibizione musicale o lo spostamento dell'artista di strada in altra località qualora si configurino le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento.
- 4) Per motivi di pubblico interesse le forze di Polizia possono disporre la cessazione dell'esibizione nonché lo spostamento dell'artista di strada in altra località.
- 5) Gli esercenti le attività di cui al comma 1 devono mantenere adeguatamente pulita l'area interessata dall'attività, da rifiuti, liquidi e oggetti insudicianti.

Art. 27
Negozi ed articoli per soli adulti

- 1) La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza e dalle cui vetrine non sia possibile scorgere l'interno del locale o specifici prodotti posti in vendita.
- 2) Negli esercizi commerciali, in cui si vendono anche altri articoli in libera vendita, deve essere comunque salvaguardata la necessaria riservatezza. Gli articoli erotici, riservati esclusivamente ai maggiorenni, devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente accessibili o visibili.

Art. 28
**Modalità di esposizione di merci ed oggetti
fuori dagli esercizi commerciali o in area pubblica**

- 1) Salvo apposita autorizzazione, ogni merce esposta per la vendita non deve costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, ai passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o diversamente abili.
- 2) E' permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze delle edicole, purché mantenuti in buono stato e posizionati in modo da non creare pericolo ai passanti.
- 3) E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa al pubblico decoro.
- 4) E' vietato esporre merci o oggetti che possono facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

Art. 29
Volantinaggio e distribuzione di oggetti

- 1) Fatte salve le norme di legge e il regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.
- 2) Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. E' vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

TITOLO IV TUTELA DELLE STRADE

Art. 30 Manutenzione delle strade vicinali e interpoderali

Le strade vicinali sono strade private di uso pubblico.

Le strade interpoderali sono strade private di accesso e utilizzo di fondi agricoli.

Lungo le strade interpoderali, per le quali la tradizione locale ha consolidato l'uso del pubblico transito è ammesso il passaggio pedonale, purché questo non arrechi danno alla proprietà e alle colture in atto.

Le strade vicinali ed interpoderali devono essere mantenute, come previsto dal codice della strada, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere spurgati il fosso o la cunetta.

Art. 31 Opere e depositi sulle strade

Senza autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, è vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade provinciali, comunali, vicinali, ivi compresi gli accessori e pertinenze.

Art. 32 Alberi e siepi lungo le strade

I proprietari sono obbligati a tenere regolarmente potati gli alberi e le siepi lungo le strade, secondo le disposizioni di polizia forestale.

È fatto obbligo ai suddetti soggetti di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

All'esterno dei centri abitati le distanze da rispettare per impiantare siepi vive e piantagioni (tenendo conto della banchina, dell'eventuale fosso e delle scarpate a monte e a valle), sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del regolamento C.d.S., fermo restando le diverse disposizioni dettate dai piani urbanistici e di traffico.

Art. 33 Aratura dei terreni e nuovi impianti lungo le strade e abitazioni

I frontisti confinanti con le strade non possono arare o eseguire trattamenti o quant'altro nei fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il fondo una adeguata capezzagna per compiere le necessarie manovre con macchine agricole senza danneggiare la sede stradale, i marciapiedi, le rive o i fossi.

Le distanze dalle strade delle arature dei terreni laterali non possono comunque essere inferiori a mt. 3 per le strade campestri e vicinali ed a mt. 5 per le strade asfaltate e le altre strade di uso pubblico e comunque devono ricadere in proprietà privata.

L'impianto di vigneti o altro tipo di colture deve avere una distanza non inferiore a mt 5 dal ciglio stradale o comunque tale da permettere che qualsiasi tipo di lavorazione o trattamento non vada ad interferire con la sede stradale e 10 mt. dalle abitazioni.

TITOLO V TUTELA DELLE ACQUE

Art. 34 Deflusso delle acque

Premettendo che l'acqua è un bene prezioso e come tale va preservata a prescindere, è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione, anche temporanea, al decorso delle acque pubbliche.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine (art. 913 Codice civile).

E' altresì vietato lo scarico di materiale di qualsiasi tipo negli alvei dei corsi d'acqua.

Fatte salve le norme vigenti in materia di bonifica, sono vietati lo sradicamento delle siepi e degli alberi lungo le sponde dei corsi d'acqua, l'impianto di pali o alberi dentro gli alvei, le derivazioni abusive, le variazioni dei manufatti e la posa di tronchi e tubi lungo i corsi d'acqua. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici lungo i fossi.

I proprietari e i conduttori dei terreni debbono eseguire nei relativi fondi tutti gli interventi occorrenti ad assicurare lo smaltimento delle acque in eccesso senza arrecare danno a terzi o alle strade, secondo quanto disciplinato dal R.D. 368/1904 art. 140 e dal Libro III (Della proprietà), Titolo VI (Delle servitù prediali), del C.C.

A tutela del naturale regime delle acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza il preventivo idoneo titolo abilitativo del Comune e/o dell'Ente o Autorità competente (consorzio di Bonifica, Genio Civile o Servizio Forestale Regionale).

Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni idraulico - agrarie è fatto obbligo di ricostituire nei propri fondi almeno la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento (invarianza idraulica).

Art. 35 Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danno o molestie ai passanti e terzi in genere.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.

I proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono

realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Per utilizzare a scopi irrigui agricoli l'acqua dei fossati deve essere presentata specifica istanza indirizzata all'ufficio dell'Ente competente per la relativa manutenzione e gestione.

Art. 36

Distanze dei fossi, canali ed alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza non inferiore alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti (Art. 891 C.C.).

Per lo scavo di fossi o canali presso cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, previa acquisizione dell'autorizzazione del proprietario della strada.

Nella materia disciplinata dal presente capitolo dovrà inoltre essere rispettato il vigente regolamento per la conservazione, la gestione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze del competente Consorzio di Bonifica. Per eventuali norme in contrasto con il presente Regolamento, prevalgono le norme del competente Consorzio di Bonifica

TITOLO VI

TUTELA DELLA PROPRIETA' RURALE

Art. 37

Divieto di accesso su fondo altrui

E' vietato entrare nei fondi altrui, anche se incolti, salvo che esistano servitù di passaggio.

Le persone che hanno avuto il permesso dal proprietario e/o conduttore del fondo, possono accedere e transitare nei fondi altrui; il relativo comportamento deve comunque essere tale da non arrecare danno ai beni e alle colture.

Qualora il conduttore di un fondo in cui ci sia una coltura in atto non voglia assoggettarsi alla servitù di passaggio e caccia da parte dei cacciatori, deve collocare e mantenere, per il periodo di coltivazione e fino alla raccolta dei prodotti, delle tabelle ben visibili lungo il confine recanti la scritta "COLTURA IN ATTO - VIETATO L'ACCESSO (artt. 842 e 843 del Codice civile.)", previa autorizzazione provinciale dell'ufficio caccia.

Sono altresì fatte salve le specifiche normative in materia di raccolta di funghi.

Art. 38

Distanze minime per gli apiari

Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito ed a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

In tale materia si applicano le disposizioni dell'art. 896 bis codice civile.

Art. 39

Accensione di fuochi

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per incenerire materiali di produzione industriale o residui industriali o comunque materiali che producano fumi ed odori molesti. La bruciatura nei fondi di teli, legacci, sacchi, imballaggi e rifiuti di qualsiasi natura, è vietata e punita come smaltimento di rifiuti non autorizzato.

Con apposita autorizzazione comunale e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle amministrazioni e nel rispetto delle leggi sovracomunali, è concessa l'accensione dei falò, finalizzati al mantenimento della secolare tradizione popolare di incontro fra comunità (Panevin), aperti al pubblico e di grandi dimensioni, nel rispetto delle normative di sicurezza e ambiente vigenti.

La bruciatura dei residui vegetali e di potatura è acconsentita solo previa comunicazione presentata all'ufficio di Polizia Locale, dove verranno indicati i quantitativi previsti, le motivazioni, la quantità e il luogo del falò.

Art. 40

Spigolature, rastrellature e raspollature

Senza il consenso del conduttore del fondo è vietato spigolare, rastrellare, raspollare e in genere raccogliere i residui delle coltivazioni.

Art. 41

Proprietà dei frutti caduti dalle piante

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti come previsto dall'art. 896 del Codice Civile.

Art. 42

Autorizzazione alla vendita di prodotti agricoli

I produttori agricoli per la vendita al minuto dei prodotti provenienti esclusivamente dai loro fondi per coltura o allevamento, sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni prescritte dalle normative vigenti.

TITOLO VII TUTELA DELLE PIANTE E DEGLI ANIMALI

Art. 43 Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi agricoli, a qualsiasi titolo, di denunciare all'Autorità Comunale la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti, che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Qualora si rendesse necessario un trattamento con fitofarmaci da effettuarsi contemporaneamente da parte di tutti i possessori di piante, il Comune provvede ad emettere un'opportuna ordinanza sulla base di direttive dell'ULSS o di altri organi od enti competenti in materia per territorio.

Art. 44 Derattizzazione

Chiunque, al fine di proteggere le colture, i prodotti agricoli, luoghi pubblici o privati, applichi dei protocolli di derattizzazione deve attuarli in adempimento alla normativa vigente in materia, con opportuna segnalazione

Art. 45 Custodia e tutela degli animali

Chi detiene un animale deve impedire che questo arrechi disturbo alla quiete pubblica e a quella dei vicini, in particolare nelle ore destinate al riposo notturno e pomeridiano. I proprietari o detentori di animali, ed in particolare dei cani, dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti e cautele nella loro custodia per impedirne la fuga al fine di evitare pericoli all'incolumità pubblica e all'animale stesso. La collocazione dei ricoveri degli animali, dovrà tener conto degli accorgimenti necessari per non arrecare disturbo al vicinato; cucce, luoghi di riparo e/o recinti, vanno sistemati il più lontano possibile dai confini e dai fabbricati di altrui proprietà. I proprietari e/o detentori di animali devono adottare misure adeguate per ridurre al minimo la presenza di odori, insetti, rumori ed altri elementi di disturbo al vicinato. Dovrà inoltre uniformarsi alle disposizioni impartite dalla Autorità Sanitaria Locale per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi di malattie infettive e loro identificazione.

Il Sindaco può, con specifica ordinanza, ordinare l'allontanamento degli animali per i quali è stato debitamente accertato che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare, creano disturbo o molestie al vicinato o pericolo per l'incolumità pubblica.

Il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso una struttura idonea, con spese a carico del proprietario.

Art. 46

Obbligo di raccolta delle deiezioni solide e tutela del patrimonio pubblico

E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani ed altri animali non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile e immobile, di proprietà pubblica.

I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente le deiezioni solide prodotte dagli animali sul suolo pubblico o comunque su qualsiasi spazio aperto al pubblico e di impedire le deiezioni liquide sulle soglie delle abitazioni, attività commerciali, uffici pubblici e sui veicoli in sosta.

I proprietari o detentori di cani o altri animali che si trovano su un'area pubblica o di uso pubblico devono sempre essere muniti di sacchetti di plastica, con guanti o paletta, od altra idonea attrezzatura, per la rimozione immediata delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

Art. 47

Circolazione dei cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

I cani, devono essere debitamente identificati con microchip o altro idoneo strumento e, quando sono condotti al guinzaglio per le vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

Ai proprietari o detentori è in ogni caso ed inderogabilmente fatto obbligo di assicurare che i rispettivi cani non siano liberi di accedere a fondi privati o ad aree pubbliche senza adeguata sorveglianza.

Art. 48

Cani vaganti e trovati

E' vietato l'abbandono di cani. I cani randagi sono catturati a norma di legge.

Coloro che abbandonano i cani, qualora identificati, oltre alla corresponsione della sanzione, sono comunque tenuti a rimborsare le spese sostenute per la cattura, la nutrizione e l'eventuale spesa per la rimozione del cadavere e la custodia dei cani stessi.

Il mancato rispetto a tali disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 672 del c.p. e delle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 49

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo

I possessori di animali da reddito (bovini, equidi, ovini, caprini, suini, volatili, pesci ecc.) a qualsiasi titolo detenute, devono denunciare l'esistenza del loro allevamento fornendo tutti i dati richiesti dalle varie anagrafi di specie al Servizio veterinario competente, nonché qualsiasi variazione che dovesse intervenire in base e nei tempi propri delle norme relative per ciascun tipo di allevamento.

Sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di allevamento di animali da reddito ed in concerto con l'ULSS competente.

Art. 50

Pascolo vacante degli animali

Ogni proprietario di greggi con specie ovine e caprine che intenda esercitare il pascolo vagante sul territorio comunale dovrà, in ottemperanza agli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria) ed alla DGR n. 1002 del 05/06/2012 attenersi a comunicare per tempo all'ULSS di competenza il percorso programmato fatto salvo che il pascolo sul terreno di proprietà altrui è vietato in qualsiasi epoca dell'anno senza il consenso espresso in forma scritta dal proprietario del fondo (a meno che il proprietario non sia presente o possa dichiarare di essere d'accordo), da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo;

Nel percorrere le strade all'interno del territorio comunale, le mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono essere condotte da un guardiano, non possono sostare nelle strade e nelle piazze;

L'attraversamento delle pubbliche vie deve essere ridotto all'indispensabile in termini di tempo e spazio e gli eventuali imbrattamenti devono essere spazzati/rimossi immediatamente dopo l'evento che li ha generati compatibilmente con la indispensabile messa in sicurezza del gregge.

Art. 51

Malattie del bestiame

I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comune e all'Unità Sanitaria Locale - Servizio Veterinario - qualunque caso di malattia infettiva e diffusa degli animali, o sospettata di esserlo, compresa tra quelle elencate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8/2/1954 n. 320 e successive modifiche.

I proprietari o i detentori di animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse indicate nell'art. 7 del Regolamento di Polizia Veterinaria, o sospettati di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- isolare gli animali morti e quelli ammalati, evitandone specialmente la comunanza a mezzo di abbeveratoi e corsi d'acqua;
- non spostare dall'azienda animali in genere e ogni prodotto animale o altro materiale, in attesa delle disposizioni del responsabile del Settore dell'Assistenza Profilassi e Vigilanza Veterinaria dell'Azienda per i servizi sanitari.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospettati di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

L'Autorità Sanitaria intervenuta trasmette il verbale immediatamente al Sindaco il quale emette i provvedimenti necessari nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 52

Conservazione, trasporto e spandimento di letame e altri effluenti di allevamento

Per la conservazione, il trasporto e lo spandimento del letame, nonché per lo spurgo delle vasche biologiche, devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia.

Il trasporto di letame e liquame deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, evitando la dispersione del materiale lungo il tragitto e comunque in modo da tutelare l'igiene ed il decoro ambientale; è inoltre vietato scaricare nei corsi d'acqua i liquidi reflui di lavaggio di tali mezzi.

La concimazione dei terreni con deiezioni o letami di ogni genere, liquidi o solidi, non deodorizzati, o deodorizzati, maturati o non maturati, provenienti da qualsivoglia tipo di allevamento animale, è regolata dalle vigenti norme in materia.

Art. 53

Divieto di scarico e abbandono dei rifiuti

I rifiuti prodotti dalle attività agricole (sacchi e contenitori per concimi, diserbanti, antiparassitari, ecc.) dovranno essere riportati presso la sede dell'azienda agricola, o presso gli annessi o la residenza del conduttore del fondo, per lo stoccaggio e lo smaltimento in conformità alle norme di legge.

In ogni caso si applicano le norme degli specifici regolamenti in materia di smaltimento di rifiuti.

È vietato scaricare, anche temporaneamente, rifiuti di qualsiasi tipo nei campi, nelle scarpate, lungo le strade di qualsiasi tipologia, nei boschi, presso tutti i corsi d'acqua e in tutti i luoghi non predisposti e riservati per questa funzione dall'Amministrazione Comunale sulla base della normativa vigente.

Art. 54

Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industriale, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti.

TITOLO VIII POLIZIA FORESTALE

Art. 55 Rami e siepi

I proprietari dei fondi confinanti con aree pubbliche o con servitù di passaggio, devono mantenere le siepi ed i rami che si protendono oltre il confine di proprietà in modo da non restringere o danneggiare la strada e la relativa visibilità, e comunque in modo da non nascondere o compromettere la leggibilità della segnaletica stradale. Devono altresì provvedere nel più breve tempo possibile a rimuovere alberi o ramaglie di qualsiasi specie e dimensione che, per effetto delle intemperie o per qualsiasi causa, vengano a costituire pericolo per le aree di proprietà pubblica.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 3 al di sopra del marciapiede, e metri 5 se sporgono sopra la carreggiata, purché i proprietari delle piante suddette provvedano periodicamente alla pulizia dei marciapiedi e delle aree adibite a pubblico transito antistanti la loro proprietà, nonché delle caditoie ivi presenti.

Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di proprietà, si applicano le disposizioni dell'art 892 del codice civile. Per la formazione di nuovi impianti arborei o di siepi dovranno essere utilizzate preferibilmente essenze locali.

I proprietari dei fondi confinanti con altre proprietà private devono mantenere le siepi poste a confine in modo tale che i rami e le radici non protendano verso l'altrui proprietà e provvedere alla periodica potatura nel rispetto delle modalità di cui all'art. (successivo), salvo quanto disposto dall'art. 896 del Codice Civile.

Art. 56 Estirpazione di siepi

Sono vietate le estirpazioni di siepi e/o di superfici alberate (macchie e boschi).

Ove per motivi di riassetto del territorio o di riorganizzazione delle colture in atto, tali interventi si rendano necessari, dovranno essere preventivamente comunicati al Comune, salva diversa disposizione normativa. La comunicazione dovrà essere corredata da specifica documentazione atta a dimostrare il titolo di disponibilità e/o possesso del fondo sul quale si intendono eseguire dette opere e la motivazione dell'intervento, compresa l'indicazione di almeno pari dimensioni dove sarà ripiantumata l'area estirpata e la tempistica del reimpianto, che deve avvenire entro 12 mesi dall'estirpo, ad esclusione delle pertinenze delle abitazioni. Per quanto riguarda i boschi, l'estirpazione deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Art. 57 Alberi di pregio/monumentali

Per albero di pregio/monumentale s'intende ogni elemento arboreo qualificato tale dalla normativa vigente (vedi rif. legge n° 10 del 14.01.2013 art. 7). E' fatto divieto di taglio di detti alberi salvo autorizzazione comunale e/o di altri enti competenti. Rimane esclusa dal

presente divieto la rimozione forzata di alberi per motivi di sicurezza pubblica, che andrà comunque tempestivamente segnalata a rimozione avvenuta.

TITOLO IX MEDIAZIONE SOCIALE

Art. 58 Mediazione sociale

Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da personale appositamente nominato dal Sindaco o dagli appartenenti alle forze di Polizia Locale.

L'attività di mediazione sociale di cui al presente articolo è svolta in quei conflitti che non vedano il concretizzarsi della commissione di un reato, anche punibile dietro presentazione di querela, qualora la stessa non sia stata presentata.

Gli addetti al servizio suddetto possono convocare le parti o i soggetti che recano o subiscono conflitto e cercano di ricomporre le situazioni di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro e gli impegni presi dalle parti al fine di risolvere il conflitto.

TITOLO X MINORI IN DIFFICOLTA'

Art. 59 Minori in difficoltà

1) Il Comune assicura gli interventi urgenti nei confronti di minori moralmente o materialmente abbandonati, o che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, inserendoli in appositi centri accoglienza.

2) Le strutture di Polizia Locale, delle Forze di Polizia e dei servizi socio educativi collaborano, d'intesa con le pubbliche amministrazioni interessate, per l'adozione dei suddetti interventi.

TITOLO XI
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E
PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

Art. 60

Sistema sanzionatorio

Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il Responsabile di Servizio, nominato dal Sindaco con apposito provvedimento secondo quanto disposto dall'art. 50, comma 10, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, è competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 689/81 come indicato all'art.107 della medesima legge.

Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento, è in via prioritaria, la Polizia Locale e tutti gli altri soggetti che rivestono la qualità di Ufficiale o agente di polizia giudiziaria o personale incaricato dal Sindaco.

Il Sindaco può attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni del presente regolamento, mediante convenzione o altro provvedimento idoneo, a personale all'uopo individuato quali dipendenti di società, aziende partecipate dal Comune o associazioni.

Art.61

Sanzioni

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e sanzionate da norme di rango superiore, sono punite con le sanzioni amministrative determinate dalla L.R. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- 2) L'importo del pagamento in misura ridotto della sanzione amministrativa pecuniaria, tenuto conto dei limiti editali (€ 25,00 - € 500,00), viene stabilito, in deroga a quanto previsto al comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 in:

articolo	comma	sanzione
18	1-2-3-4-9-14-16-17-18-20-23-24	€ 100,00
18	6-7-8-11-12-13-21-22-32-33	€ 150,00
18	5-15-19-25-30	€ 200,00
18	10	€ 250,00
19-20-21-22-23-24-25-26		€ 150,00
27		€ 200,00
28		€ 100,00
29-32		€ 150,00
33		€ 200,00
35		€ 150,00
39		€ 200,00
46		€ 150,00

Per le sanzioni accessorie reali del sequestro e della confisca si applicano le disposizioni di cui agli art. 13, 19 e 20 della legge 689/81.

Per le violazioni alle prescrizioni impartite dall'Ufficio Comunale competente – previo sequestro amministrativo all'atto dell'accertamento della violazione – l'Autorità competente

può disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione. Si rimanda per l'applicazione della procedura all'art. Nr. 20 della Legge 689 del 24-11-1981.

Art. 62 **Abrogazioni di norme**

Sono abrogati i regolamenti o provvedimenti deliberativi per le parti in cui sono state disciplinate le materie oggetto del presente regolamento.

Art. 63 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dello Statuto e contestualmente annulla il regolamento di polizia urbana approvato nella seduta del 15-10-2020

